



Comune di Cocquio Trevisago



Regolamento
per la realizzazione
d'interventi
e
per la fruizione di servizi
in
campo sociale

NORMATIVA di RIFERIMENTO

1. Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176
2. Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18
3. Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
4. Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
5. Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
6. Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"
7. Art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"
8. Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
9. Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
10. Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59"
11. Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
12. Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
13. D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa"
14. D.P.C.M. 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie"
15. D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003"
16. Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
17. Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"
18. Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
19. Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122
20. Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"
21. Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE.
22. D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente"
23. Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5

dicembre 2013, n. 159”

24. Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 “Diritto allo studio – Norme di attuazione”
25. Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”
26. Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
27. Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”
28. Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, come modificata dalla L.R. 2 del 24.02.2012;
29. Accordi di Programma per l’attuazione del Piano di Zona
30. Statuti dei Comuni
31. Regolamenti dei Comuni

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Cocquio Trevisago.
2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione giudiziaria.
3. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. Il Comune di Cocquio Trevisago determina, nel rispetto degli atti e degli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione Nazionale e Regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni e di quelli dell'Ambito territoriale.

Art. 2

Finalità

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il Comune di Cocquio Trevisago riconosce il valore strategico delle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.
2. La finalità del presente Regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
3. Le prestazioni ed i servizi disciplinati dal presente Regolamento si propongono altresì di promuovere sia il benessere dei cittadini sia una migliore qualità della vita, prevenendo i fenomeni di:
 - a) Emarginazione sociale
 - b) Devianza
 - c) Rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia, secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.
4. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.
5. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo

regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Art. 3 **Finalità dei Servizi Sociali**

1. Il Comune programma, progetta e realizza la rete degli Interventi e dei Servizi Sociali.
2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
 - a) Prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione;
 - b) Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
 - c) Sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
 - d) Promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
 - e) Assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
 - f) Evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Art. 4 **La rete dell'unità di offerta**

1. La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.
2. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.
3. Il Comune di Cocquio Trevisago promuove la sperimentazione di unità di offerta sociale e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

Art. 5 **Destinatari degli interventi e dei servizi**

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono alle rete delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie afferente al Comune di Cocquio Trevisago:
 - a) i cittadini residenti nel Comune di Cocquio Trevisago e i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti;
 - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni e modificazioni (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;

- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole, della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
- d) i minori italiani e stranieri residenti o presenti nel Comune che versino in situazione di bisogno. Per le persone temporaneamente presenti, il Comune di Cocquio Trevisago attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente ai Comuni interessati e agli Stati competenti, richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e i relativi oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per l'eventuale recupero dei costi sostenuti.

Art. 6

Priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

1. In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio, mentre per l'accesso di emergenza come misura di pronto intervento assistenziale.
2. Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali del Comune di Cocquio Trevisago le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.
3. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.
4. Il Comune di Cocquio Trevisago pone particolare attenzione, inoltre, all'accesso prioritario ai propri interventi, considerate le risorse disponibili, anche a:
 - a) nuclei familiari mono genitoriali con figli minori a carico
 - b) nuclei familiari con almeno tre figli
5. Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'Azienda Sanitaria Locale, l'accesso alla rete delle unità di offerta socio-sanitarie, nell'ambito delle competenze in capo al Comune, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, determinate da:
 - a) non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
 - b) inabilità o disabilità;
 - c) patologia psichiatrica stabilizzata;
 - d) patologie terminali e croniche invalidanti;
 - e) infezione da HIV e patologie correlate;
 - f) dipendenza;
 - g) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
 - h) condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psico-diagnostiche.

PARTE SECONDA ACCESSO AI SERVIZI

Art. 7

L'accesso alla rete dei servizi

1. In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, il Comune di Cocquio Trevisago assicura l'accesso ai servizi attraverso il Servizio Sociale comunale, competente per:
 - a) garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie del Comune e/o dei Comuni dell'Ambito;
 - b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

2. In sede di accesso, all'interessato saranno espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione:
 - a) Il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno, fatti salvi i termini previsti in linea generale dalla normativa vigente in materia di conclusione del provvedimento amministrativo;
 - b) i diritti riconosciuti in merito all'accesso informale e formale agli atti;
 - c) L'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 8

Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di Cocquio Trevisago, da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, dalla persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.
2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, il Comune predispone un modello unico di domanda, da utilizzare per l'accesso all'intero sistema dei servizi. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990¹.
3. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune, che rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.
4. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

5. Il Servizio Sociale, verificata l'ammissibilità della domanda, e, previa eventuale verifica della disponibilità di fondi, attiva l'intervento richiesto dalla persona.
6. L'attivazione degli interventi è subordinata alla valutazione del bisogno come previsto dal presente Regolamento.
7. L'Assistente Sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (Visita domiciliare, colloquio, questionario), inviandone nota al proprio Responsabile.

(1) "I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti".

Art. 9 Attivazione d'ufficio

1. I Servizi Sociali Comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:
 - a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
 - b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
2. L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.
3. L'Assistente Sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (Visita domiciliare, colloquio, questionario), inviandone nota al proprio Responsabile.

Art. 10 Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il Servizio Sociale Comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.
2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:
 - a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
 - b) la situazione familiare;
 - c) il contesto abitativo e sociale;
 - d) la situazione lavorativa;

- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del Servizio Sociale;
- f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- g) la disponibilità personale di risorse di rete;
- h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- i) la capacità di assumere decisioni;
- j) la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente Regolamento. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente Regolamento.

Art. 11 Esito del procedimento

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il Servizio Sociale predispone il programma personalizzato di intervento, denominato "progetto/contratto sociale", concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.
2. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:
 - a) gli obiettivi del programma;
 - b) le risorse professionali e sociali attivate;
 - c) gli interventi previsti;
 - d) la durata;
 - e) gli strumenti di valutazione;
 - f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
 - g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
 - h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.
3. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del Servizio Sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste dal progetto.
4. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, fatta salva la pubblicizzazione dei criteri di formulazione della stessa, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche l'eventuale collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.
5. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.

6. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.

Art. 12

Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

1. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedano la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il Servizio Sociale Comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, con convalida del Responsabile entro i successivi tre giorni lavorativi ovvero previa autorizzazione preventiva tracciabile, da parte del Responsabile del servizio.

Art. 13

Valutazione multi professionale socio-sanitaria

1. In caso di bisogni complessi, che richiedano per loro natura una valutazione multi professionale di carattere socio-sanitario, il Servizio Sociale Comunale invia richiesta di attivazione alle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'Azienda Sanitaria Locale; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni Regionali.

Art. 14

Cessazione presa in carico

1. Il Servizio Sociale Comunale determina la cessazione della presa in carico della persona e/o del nucleo familiare a seguito di:
 - a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
 - b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
 - c) trasferimento della residenza.

Art. 15

Forme di tutela

1. Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso, le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:
 - a) La presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
 - b) La presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 16
Trattamento dei dati personali

1. I Servizi Sociali operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento nonché dalla normativa nazionale di riferimento.
2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Art. 17
La Carta dei Servizi Sociali

1. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, dell'efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.
2. Il Comune ha attivo un ufficio di Servizio Sociale che garantisce l'informazione in merito al sistema dei Servizi Sociali e dei Servizi Socio-Sanitari ed Educativi.
3. In particolare, il Comune si pone i seguenti obiettivi:
 - a) Contribuire alla divulgazione di informazioni utili alla cittadinanza
 - b) Fornire a tutti gli operatori informazioni aggiornate
 - c) Contribuire, tramite la collaborazione con l'Ufficio di Piano o con il singolo Comune, a mantenere un raccordo efficace con i cittadini.
4. Le Carta dei Servizi è lo strumento per informare i cittadini, tutelare i loro diritti, assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e promuovere la partecipazione degli stessi al miglioramento continuo del servizio. Il Comune si impegna a definire ed adottare la nuova "Carta dei Servizi Sociali" conseguente all'adozione del presente Regolamento, aggiornandola periodicamente.

Art. 18
Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dalla normativa vigente, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

PARTE TERZA

INTERVENTI E SERVIZI DISTRETTUALI ed ASSOCIATI

Art. 19

Gli interventi ed i Servizi Distrettuali

1. Le prestazioni, gli interventi ed i Servizi Distrettuali sono previsti all'interno della programmazione territoriale distrettuale e, approvati dall'Assemblea dei Sindaci, vengono erogati in maniera omogenea in tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale di Cittiglio di cui Cocquio Trevisago fa parte.
2. Gli interventi ed i Servizi Distrettuali, rispetto ai servizi programmati e gestiti dai singoli Comuni, possono essere:
 - a) Integrativi, in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
 - b) Complementari agli interventi erogati dal Comune ed in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;
 - c) Innovativi, in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative.
3. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi distrettuali vengono approvati dall'Assemblea dei Sindaci, e devono essere garantiti in maniera uniforme a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito distrettuale.

Art. 20

Gli interventi ed i Servizi Associati

1. Le prestazioni, gli interventi ed i Servizi Associati sono di norma previsti all'interno della programmazione territoriale distrettuale. L'Assemblea dei Sindaci approva uno o più schemi di convenzione per i servizi che si ritengono utili associare. Successivamente è facoltà di ciascun Comune aderire alla Gestione Associata. I Servizi erogati in questa forma devono essere prestati in maniera omogenea in tutti i Comuni aderenti alla Gestione Associata.
2. Le prestazioni, gli interventi ed i Servizi Associati possono essere previsti anche sulla base di specifici accordi tra Comuni che devono essere approvati, in questo caso, unicamente nei rispettivi Consigli Comunali.
3. Gli interventi ed i Servizi Associati, rispetto ai servizi programmati e gestiti dai singoli Comuni, possono essere:
 - d) Integrativi, in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
 - e) Complementari agli interventi erogati dal Comune ed in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;
 - f) Innovativi, in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative.

4. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi gestiti in forma associata che vengono approvati dai Consigli Comunali degli enti aderenti, devono garantire gli stessi standard qualitativi a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito associativo nel rispetto di criteri gestionali improntati ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 21

Informazione degli interventi e dei Servizi Distrettuali e/o Associati

1. Il Comune si impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati dall'ambito distrettuale o gestiti in forma associata.
2. L'ufficio di piano e/o il Comune Capofila, se necessario, procede all'elaborazione del materiale informativo.
3. Le persone per conoscere i servizi distrettuali e/o associati possono rivolgersi agli enti che svolgono funzioni di Segretariato Sociale, all'Assistente Sociale del proprio Comune di residenza o consultare i seguenti siti internet:
 - a) <http://www.vallidelvervano.va.it/articolazione-uffici/contatti-ispe>
 - b) <http://www.comune.cocquio-trevisago.va.it/>

Art. 22

Modalità di accesso

1. Gli interventi ed i Servizi Distrettuali e/o associati possono essere di norma erogati con le seguenti modalità:
 - a) tramite bando: viene previsto un determinato periodo in cui presentare domanda. Il bando di norma è pubblicato per almeno 20 giorni consecutivi. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e si finanziano le domande fino ad esaurimento del budget disponibile.
 - b) con richieste a sportello: le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento anche dalla disponibilità di fondi.
2. In entrambi i casi le persone, per presentare domanda, devono rivolgersi unicamente al Servizio Sociale del proprio Comune di residenza.

Art. 23

Attivazione

1. Il Servizio Sociale, verificata l'ammissibilità della domanda e la disponibilità di fondi, attiva l'intervento richiesto dalla persona gestendolo su base distrettuale e/o associata.
2. L'attivazione di interventi distrettuali e/o associati è subordinata alla valutazione del bisogno come previsto dal presente Regolamento.
3. L'Assistente Sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (visita domiciliare, colloquio, questionario), inviandone nota al proprio Responsabile.

PARTE QUARTA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 24

Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.
2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente Regolamento.
3. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previo formale messa in mora:
 - a) Attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
 - b) Agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti del cittadino, prevedendo anche forme di rateizzazione.
4. Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze Regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Art. 25

Definizioni

1. Il presente Regolamento adotta le seguenti definizioni:
 - A. I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
 - B. I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
 - C. Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
 - D. Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
 - E. Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;

- F.** “Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- G.** “Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- H.** “Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero i seguenti interventi in favore di tali soggetti:
- a) Sostegno ed aiuto domestico familiare finalizzato a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - b) Ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - c) Iniziative dirette a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.
- 2.** Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:
- a) I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
 - b) I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza.
 - c) I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata
 - d) Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento
 - e) Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

Art. 26

Dichiarazione sostitutiva unica

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro il 30 gennaio di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi.
Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Art. 27

Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.
2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Art. 28

Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

Art. 29

Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.
2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 30

Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

Art. 31

Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) , del D.P.C.M. 159/2013, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune a:
 - a) dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
 - b) dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
 - c) esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria deve concludersi entro sessanta giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Art. 32

Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli art. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

2. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa da parte del cittadino, per gli interventi ed i servizi erogati, il Comune adotta come metodo di calcolo la struttura contributiva basata sulla "progressione lineare". La scelta di adottare il metodo di calcolo della progressione lineare, ha lo scopo di assicurare a famiglie di diversa composizione la stessa capacità di consumo, intesa come possibilità di garantire a ciascun componente la stessa quantità e qualità di beni e servizi. Per ciascun servizio, definita preliminarmente la contribuzione massima, per determinare l'entità della partecipazione economica posta a carico del richiedente, si utilizza la seguente formula:

$$(I.S.E.E. \text{ utente} - I.S.E.E. \text{ iniziale}) * \text{Contribuzione Massima} / (I.S.E.E. \text{ finale} - I.S.E.E. \text{ iniziale})$$

La formula non si applica per valori di I.S.E.E. utente inferiori all' I.S.E.E. iniziale (Gratuità) o superiori all'I.S.E.E. finale (Compartecipazione massima dell'utente).

3. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente Regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:
- a) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, Del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1093, n. 131;
 - b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
 - c) la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
 - d) eventuale quota minima di contribuzione
 - e) I.S.E.E. iniziale
 - f) I.S.E.E. finale;
4. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.
5. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il Servizio Sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento della Giunta Comunale, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
6. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del Servizio Sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.
7. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Art. 33
Lista di attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una graduatoria ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto del punteggio attribuito agli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:
 - a) Rischio sociale elevato;
 - b) Assenza di rete familiare ed amicale
 - c) Famiglie mono genitoriali
 - d) Situazione di comprovata precarietà economica;
 - e) Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
 - f) Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.
2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.
3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Art. 34
ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.
2. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

PARTE QUINTA DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 Sviluppo del sistema informativo

1. Nell'ambito delle attività di implementazione del sistema informativo previsto dal D.L. 78/2010, il Comune pone in essere, anche in accordo con i Comuni dell'Ambito Distrettuale, ogni azione diretta a standardizzare i criteri e le modalità di rilevazione.

Art. 36 Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Art. 37 Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente Regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
Il Regolamento è altresì stabilmente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo: <http://www.comune.cocquio-trevisago.va.it/> dal quale può essere direttamente scaricato.
2. Si demanda ai Servizi competenti il compito di dare la più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata, nei modi e nelle forme che verranno ritenute maggiormente opportune ed efficaci.

Art. 38 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 Settembre 2015.

ALLEGATO

TIPOLOGIE di INTERVENTI E SERVIZI

INTERVENTI di NATURA ECONOMICA

Art. 39

Minimo vitale ed assistenza economica

1. Per “minimo vitale” s’intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l’individuo o il nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per soddisfare i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
2. Il Comune assume quale valore economico di riferimento per la determinazione del minimo vitale l’importo definito annualmente dall’ INPS, che per l’anno 2015 è stabilito in 502.38 € mensili che, per tredici mensilità, è pari a 6.530.94 € annui pro-capite. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, tale importo è espresso come Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).
3. I soggetti o i nuclei familiari che dispongano di un ISEE inferiore a tale soglia e che, contemporaneamente, si trovino in situazione di fragilità sociale o a rischio di emarginazione, possono accedere ad un sostegno di natura economica come indicato ai successivi articoli.

Art. 40

Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nel Comune, i quali si trovino in particolari situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione.
2. Gli interventi consistono in un’erogazione di denaro e/o di beni materiali, oppure in un’esenzione dal pagamento di determinati servizi oppure in una riduzione, a seguito della definizione di progetto personalizzato e del relativo contratto sociale.
3. Gli interventi sono attuati, nei limiti delle risorse assegnate con il Bilancio Comunale, tramite il Piano Esecutivo di Gestione definito annualmente dalla Giunta Comunale.
4. La Giunta Comunale, in base alle disponibilità economiche ed alle criticità prevalenti, acquisita dagli uffici competenti la documentazione utile per una corretta valutazione, può definire la tipologia di situazioni sociali a cui rispondere prioritariamente, tenuto conto del quadro normativo e delle disposizioni del presente Regolamento.
5. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico:
 - a) contributi ordinari;
 - b) contributi straordinari.

Art. 41

Il contributo ordinario

1. E’ una misura di sostegno economico ordinaria prestata di regola per un periodo massimo di mesi sei. Il contributo è finalizzato all’inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore del cittadino esposto al rischio di marginalità sociale ed impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari. Il contributo può essere prorogato dalla Giunta Comunale per ulteriori mesi sei

in casi particolari ed eccezionali sulla base di una preliminare relazione dell'Assistente Sociale Comunale e su conseguente proposta del Dirigente Responsabile delle Politiche Sociali.

La proroga può essere concessa solo nei casi di effettiva adesione e collaborazione al progetto concordato, opportunamente accertata in sede di verifica dello stato di avanzamento del progetto stesso.

2. Il contributo ordinario non potrà essere superiore a € 300,00 mensili. E' erogabile esclusivamente a soggetti che presentino un I.S.E.E. inferiore al minimo vitale così come definito annualmente ai sensi del comma 2 dell'Art. 39 del presente Regolamento. Il sussidio ordinario, anche in caso di proroga, non potrà comunque superare complessivamente l'importo annuo massimo di €. 3.000,00.
Gli importi massimi dei contributi erogabili sono definiti annualmente con specifico atto della Giunta Comunale. Di norma, la definizione di tali importi avviene in occasione della determinazione delle tariffe comunali e preliminarmente alla predisposizione del bilancio Comunale.
3. La domanda di contributo ordinario è esaminata dal Servizio Sociale Comunale, avvalendosi degli strumenti propri della valutazione professionale. La concessione, vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, è finalizzata al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare;
4. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.
5. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

Art. 42

Il contributo straordinario

1. E' una misura di sostegno economico straordinaria finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni non ordinarie e/o eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare, quali:
 - a) abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
 - b) spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario Regionale;
 - c) necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura;
 - d) spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
 - e) spese eccezionali per calamità naturali.
2. L'entità del contributo è proposta dal Servizio Sociale Comunale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno ed è erogabile esclusivamente a soggetti che presentino un I.S.E.E. inferiore al minimo vitale così come definito annualmente ai sensi del comma 2 dell'Art. 39 del presente Regolamento.

3. Il sussidio straordinario non potrà comunque superare un importo annuo massimo di €. 1.500,00. L'importo massimo del contributo può essere aggiornato annualmente, con specifico atto della Giunta Comunale. Di norma, la definizione di tale importo avviene in occasione della determinazione delle tariffe comunali e preliminarmente alla predisposizione del bilancio Comunale.
4. La concessione del contributo straordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.
5. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.
6. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

Art. 43

Cumulabilità contributi ordinari e straordinari

1. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi (contributi ordinari) per i mesi di erogazione del contributo una tantum.
2. E' altresì possibile cumulare i contributi ordinari e straordinari per un importo complessivo massimo consentito stabilito in € 4.000,00 annui, fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
3. L'importo complessivo massimo dei contributi ordinari e straordinari può essere aggiornato annualmente, con specifico atto della Giunta Comunale. Di norma, la definizione di tale importo avviene in occasione della determinazione delle tariffe comunali e preliminarmente alla predisposizione del bilancio Comunale.

Art. 44

La compartecipazione dei fruitori al costo di servizi e prestazioni

1. Il Comune assume quale principio regolatore dei rapporti finanziari tra Ente e fruitori dei servizi il concorso di questi ultimi al costo dei servizi sociali erogati.
2. La regolamentazione di tale rapporto finanziario risponde alla necessità di individuare una metodologia gestionale che contemperi sia le esigenze di copertura dei costi sia quelle di differenziazione della partecipazione economica dell'utenza in relazione ai diversi bisogni e alle diverse possibilità economiche.
3. Per ciascun servizio, definita preliminarmente la contribuzione massima, ai fini della determinazione dell'entità della partecipazione economica posta a carico del richiedente, l'Amministrazione Comunale, adotta il metodo di calcolo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$(I.S.E.E. \text{ utente} - I.S.E.E. \text{ iniziale}) * \text{Contribuzione Massima} / (I.S.E.E. \text{ finale} - I.S.E.E. \text{ iniziale})$

La formula non si applica per valori di I.S.E.E. utente inferiori all' I.S.E.E. iniziale (Gratuità) o superiori all'I.S.E.E. finale (Compartecipazione massima dell'utente).

La scelta di adottare il metodo di calcolo della progressione lineare, ha lo scopo di assicurare a famiglie di diversa composizione la stessa capacità di consumo, intesa come possibilità di garantire a ciascun componente la stessa quantità e qualità di beni e servizi.

4. La Giunta Comunale, in fase di determinazione delle tariffe, definisce annualmente, per ciascun Servizio sociale offerto, i seguenti parametri
 - a) Eventuale quota minima posta a carico dell'utente;
 - b) I.S.E.E. iniziale
 - c) I.S.E.E. finale
 - d) la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;

Conseguentemente, alle disposizioni adottate con il presente Regolamento, si precisa che il costo dei servizi a carico del cittadino non necessariamente coincide con il costo gestionale, in quanto è facoltà dell'Amministrazione assumere a proprio carico, in tutto o in parte, gli oneri dei servizi prestati.

I SERVIZI

Art. 45

Servizio di Assistenza domiciliare

1. L'assistenza domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento delle persone anziane, dei disabili, dei minori e delle persone a rischio di emarginazione o in situazione di fragilità sociale nel proprio nucleo familiare e nell'abituale contesto sociale, migliorandone la qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza.
2. Consiste in una serie di prestazioni fornite da personale in possesso dell'attestato di qualificazione ASA (Ausiliario Socio Assistenziale) o superiore (O.S.S.: Operatore Socio Sanitario) presso l'abitazione del richiedente, riguardanti la cura e l'igiene della persona, della casa ed il soddisfacimento di alcuni bisogni socio-relazionali (es. accompagnamenti in situazioni potenzialmente stressanti quali visite mediche, interventi di monitoraggio, preparazione e somministrazione pasti, ecc.) coordinati ed integrati, ove possibile, con i servizi sanitari di base, specialistici ed educativi. E' rivolto prioritariamente a:
 - a) Anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
 - b) Persone con fragilità sociali o minori a rischio di emarginazione inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
 - c) Persone con fragilità sociali o a rischio di emarginazione temporaneamente bisognose di assistenza.
3. L'ammissione al servizio è di competenza del Responsabile del Settore Politiche Sociali previa valutazione dell'Assistente Sociale. In presenza di un elevato numero di richieste, l'ammissione al servizio è subordinata all'effettiva disponibilità di posti. Il servizio include, a puro titolo esemplificativo, le seguenti prestazioni:

- a) Promozione della socializzazione e dell'autonomia della persona;
 - b) Azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui la persona possa sentirsi utile e pienamente coinvolta;
 - c) Cura e igiene della persona e dell'abitazione;
 - d) Preparazione dei pasti;
 - e) Prestazioni di lavanderia e stireria;
 - f) Disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc.);
 - g) Prestazioni di aiuto personale, per soggetti con gravi compromissioni dell'autonomia (mobilitazioni, passaggi letto, carrozzina, ecc.)
 - h) Quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'Assistente Sociale coordinatore del servizio e le richieste dell'assistito, nell'ambito della vigente normativa in merito alle mansioni dell'A.S.A. e/o dell'O.S.S. (qualora sia necessario impiegare questa tipologia di figura professionale).
4. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza.
Ad esclusione dei casi in cui sia prestato in favore di minori, è previsto il concorso al costo del servizio, rapportato alle possibilità economiche del richiedente, valutate mediante l'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).
La compartecipazione economica del cittadino al costo del servizio è determinata tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare ed utilizzando il metodo della progressione lineare secondo la formula matematica di cui all'art. 44 comma 3. Ai fini del calcolo della compartecipazione sono definiti i seguenti parametri:
- a) I.S.E.E. iniziale: 9.500,00 €
 - b) I.S.E.E. finale: 24.000,00 €
 - c) Quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente: definita annualmente dalla Giunta Comunale.

Viene inoltre stabilita in € 0.00 la quota minima posta a carico dell'utente, come definita all'art. 25 comma 2 punto d).

Art. 46 Pasti a domicilio

1. Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno ed ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.
2. Sono destinatari del servizio i cittadini, residenti nel Comune, i quali si trovano nella condizione di avere necessità d'aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri, sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.
3. Il Servizio "Pasti" può essere richiesto all'Assistente Sociale Comunale che valuta l'appropriatezza della domanda e la inoltra al Dirigente Responsabile per l'autorizzazione.
4. Il servizio erogato garantisce un numero massimo di pasti in relazione alla domanda espressa ed alle risorse a disposizione, stabilite annualmente nella fase di approvazione del Bilancio di Previsione.

5. Nel caso in cui il numero di richiedenti il servizio eccedesse la disponibilità di pasti si procederà alla formazione di una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) Situazione e composizione del nucleo familiare, con particolare riferimento all'eventuale possibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di familiari residenti nel Comune;
 - b) Grado di necessità in relazione alla gravità della patologia della quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, ecc.
 - c) Situazione economica (ISEE) del richiedente.

6. La compartecipazione economica del cittadino al costo del servizio è determinata tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare ed utilizzando il metodo della progressione lineare secondo la formula matematica di cui all'art. 44 comma 3. Ai fini del calcolo della compartecipazione sono definiti i seguenti parametri:
 - a) I.S.E.E. iniziale: 6.531,00 €
 - b) I.S.E.E. finale: 9.500,00 €
 - c) Quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente: definita annualmente dalla Giunta Comunale.

Viene inoltre stabilita in € 0.00 la quota minima posta a carico dell'utente, come definita all'art. 25 comma 2 punto d).

Art. 47

Contributo per il Servizio di Telesoccorso territoriale

1. Il servizio di Telesoccorso si rivolge a persone con fragilità sociali o a rischio di emarginazione, che necessitino di monitoraggio e potenzialmente, di soccorso tempestivo in casi di emergenza per motivi di salute ed emergenze domestiche.
2. Il Comune può erogare contributi economici, per la copertura delle spese, a favore di persone anziane, disabili o a rischio di emarginazione che vivono sole e per cui il Servizio Sociale ritenga fortemente consigliato che la persona si doti di un apparecchio per il telesoccorso. A titolo esemplificativo:
 - a) anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo – relazionale;
 - b) anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
 - c) adulti disabili o affetti da particolari patologie.
3. L'entità del contributo annuale, che viene definito annualmente dalla Giunta Comunale, non può superare, per il 2015, l'importo massimo di € 100,00, fatto salvo che l'importo erogato non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta dall'utente.

4. La compartecipazione economica del Comune al costo del servizio è determinata tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare ed utilizzando il metodo della progressione lineare secondo la formula matematica di cui all'art. 44 comma 3. Ai fini del calcolo della compartecipazione sono definiti i seguenti parametri:

- a) I.S.E.E. iniziale: 9.500,00 €
- b) I.S.E.E. finale: 12.000,00 €
- c) Quota di contribuzione massima posta a carico del Comune: € 100,00 (pari al contributo annuo massimo erogabile).

La quota minima posta a carico dell'utente, come definita all'art. 25 comma 2 punto d), è variabile a seconda della tipologia di abbonamento annuale scelto autonomamente dall'utente.

Art. 48 Trasporti Sociali

1. È da intendersi Trasporto Sociale un servizio pubblico volto a garantire la mobilità delle persone con disabilità specifiche e limitanti l'autonomia negli spostamenti, attivato in via sussidiaria e alternativa ai servizi e mezzi di trasporto pubblico nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il servizio di trasporto sociale persegue l'intento di mantenere il legame del cittadino con la propria comunità e nello stesso tempo tende a favorire l'utilizzo dei servizi. In tal senso, il trasporto sociale è da intendersi un servizio di natura socio – assistenziale per consentire a persone in situazioni di fragilità – privi di una rete familiare di supporto e/o non in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici – di accedere ai servizi di cui necessitano e/o di rispondere alle esigenze connesse alla loro situazione.
3. Tale servizio intende essere di supporto al singolo e alla famiglia laddove i soggetti siano impossibilitati a provvedervi autonomamente, senza comunque sostituirsi ad essa.
4. Il trasporto sociale è un servizio utile a facilitare:
 - a) l'accesso alle strutture sanitarie;
 - b) l'accesso ai servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio
 - c) l'accesso ai servizi scolastici
 - d) l'accesso ad uffici e servizi pubblici e/o di pubblica utilità
 - e) l'accesso a luoghi di iniziative e manifestazioni utili all'integrazione ed alla socializzazione
 - f) l'accesso ai luoghi di lavoro e/o di impegno quotidiano.
5. Il trasporto sociale è effettuato, con automezzi Comunali, da volontari o da personale all'uopo incaricato, a favore di persone anziane, disabili e altri soggetti segnalati dal Servizio Sociale, prive di possibilità alternative di trasporto.
6. Per il Servizio di Trasporto Sociale non è prevista alcuna contribuzione a carico del cittadino, in quanto l'Amministrazione Comunale assume interamente a proprio carico

tutte le spese sostenute per l'erogazione del servizio, posto il rispetto delle disposizioni di cui al comma 3.

Art. 49

Servizi diurni semi-residenziali per persone con disabilità e anziani Integrazione alle spese di frequenza

- 1. Il Centro Socio-Educativo (C.S.E.)** è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che, assolto l'obbligo scolastico, hanno, di norma, un'età compresa tra i 16 ed i 64 anni. Queste persone hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo di mantenimento e di sviluppo delle autonomie acquisite. Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzati a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata. E' finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta. Le attività del Centro Socio-Educativo sono, infatti, finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio.

- 2. Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)** è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma maggiorenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo. Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:
 - a) migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
 - b) mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali riducendo i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
 - c) sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
 - d) incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
 - e) favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

- 3. Il Servizio di Formazione all'Autonomia** ha la finalità di favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali. Lo S.F.A. si connota come servizio "leggero" e territoriale, con una sede per lo più a valenza organizzativa e con sedi esterne radicate e integrate nel territorio.

I destinatari di questo servizio sono persone con disabilità per i quali è possibile promuovere percorsi volti all'acquisizione di:

- a) Autodeterminazione
- b) Autostima
- c) Maggiore autonomia familiare, sociale e professionale.

4. Il Centro Diurno Integrato (C.D.I.). è un servizio per anziani che opera in regime diurno, in grado di fornire un regolare supporto a situazioni precarie, in alternativa al ricovero a tempo pieno. Pertanto il CDI:

- a) si colloca nella rete dei servizi socio-sanitari con funzione intermedia tra l'assistenza domiciliare e le strutture residenziali;
- b) si rivolge, elettivamente, a soggetti anziani che presentano vari livelli di compromissione dell'autosufficienza;
- c) ha la finalità generale di contribuire al miglioramento delle qualità della vita dell'anziano e di sostenere le famiglie che assistono anziani parzialmente o non totalmente autosufficienti, in alternativa al ricovero nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.).

5. L'accesso ai Servizi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 del presente articolo, avviene tramite domanda diretta dell'interessato (o dei familiari o di colui che esercita la tutela) alla struttura semi-residenziale. Il cittadino è coadiuvato, nella scelta della struttura, dal Servizio Sociale Comunale che fornisce tutte le informazioni utili inerenti le modalità di accesso alle strutture semi-residenziali.

6. Il Comune sostiene la frequenza delle persone anziane e/o disabili nelle suddette condizioni mediante l'assunzione diretta della spesa e/o prevedendone il parziale recupero dall'utenza. L'ammissione al beneficio economico è disposta dal Responsabile del Settore Politiche Sociali sulla base di un progetto individualizzato elaborato dalle equipe territoriali competenti di concerto con l'Assistente Sociale che ha istruito il caso.

7. La compartecipazione economica del cittadino al costo del servizio è determinata tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare ed utilizzando il metodo della progressione lineare secondo la formula matematica di cui all'art. 44 comma 3. Ai fini del calcolo della compartecipazione sono definiti i seguenti parametri:

- a) I.S.E.E. iniziale: 9.500,00 €
- b) I.S.E.E. finale: 24.000,00 €
- c) Quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente: definita annualmente dalla Giunta Comunale.

Viene inoltre stabilita in € 0.00 la quota minima posta a carico dell'utente, come definita all'art. 25 comma 2 punto d).

Ai fini della compartecipazione al costo di tali servizi, il nucleo familiare rilevante è quello definito dall'art. 6 del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, se non diversamente determinato dai soggetti beneficiari.

Art. 50
Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane
Integrazione rette di ricovero

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.
2. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).
3. L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o del disabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di Rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e Assegni di cura.
4. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:
 - a) Indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
 - b) Contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale e/o parziale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013 e dalla D.G.R. 3230/2015.
5. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico del Comune è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che :
 - a) hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
 - b) non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.
 - c) presentino una certificazione I.S.E.E. con un valore inferiore ad euro 24.000,00.
6. L'integrazione della retta è versata alla persona richiedente il beneficio economico ovvero direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito, a seguito di delega della persona richiedente l'integrazione.
7. La misura massima dell'integrazione della retta alberghiera concessa dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal cittadino/utente, sulla base delle indicazioni all'art. 3 comma 4 dell'allegato A della D.G.R. 3230/2015 che, in caso di concessione dell'agevolazione, dà la facoltà al Comune di prevedere il versamento diretto delle pensioni, rendite, indennità per il concorso al pagamento parziale della retta, mantenendo comunque a favore dell'anziano e del disabile una quota per spese personali.

La quota per le spese personali, lasciata nella disponibilità della persona ricoverata, è stabilita di norma in euro 200,00 mensili per 12 mensilità, salvo particolari esigenze valutabili caso per caso.

Ai fini della determinazione dell'entità dell'intervento economico Comunale e della quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal cittadino, vanno considerati anche i punti di seguito elencati:

- a) In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione principale dell'eventuale coniuge e/o dei figli, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, con lo scopo che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimanga vincolato al pagamento della retta. L'eventuale utilizzo concordato dell'immobile per fini sociali ha sempre carattere temporaneo. L'immobile deve essere riconsegnato alla famiglia, in caso di necessità o in caso di vendita, previo preavviso di almeno sei mesi.
- b) In presenza di dichiarazioni non veritiere, in fase di definizione della quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal cittadino, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 51

Centro ricreativo diurno per i minori

1. Le finalità generali del servizio consistono nella promozione di interventi di carattere educativo, ludico e aggregativo rivolti a minori nell'età di frequenza della scuola per l'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Ai minori è offerta la possibilità di partecipare a laboratori di attività espressive e creative, a giochi negli spazi aperti, ad attività sportive, gite, escursioni e feste. Viene riservata particolare attenzione alla qualità delle relazioni che intercorrono sia tra i minori utenti del servizio, sia tra gli operatori e gli utenti, sia nei confronti delle famiglie.
2. La compartecipazione economica del cittadino al costo del servizio è determinata tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare ed utilizzando il metodo della progressione lineare secondo la formula matematica di cui all'art. 44 comma 3. Ai fini del calcolo della compartecipazione sono definiti i seguenti parametri:

- a) I.S.E.E. iniziale: 9.500,00 €
- b) I.S.E.E. finale: 24.000,00 €
- c) Quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente: definita annualmente dalla Giunta Comunale

Viene inoltre stabilita in € 0.00 la quota minima posta a carico dell'utente, come definita all'art. 25 comma 2 punto d).

3. Per analogia, a fronte di un adeguato numero di richieste e nel rispetto dei più generali principi di efficacia, efficienza e economicità, la Giunta Comunale può attivare un Servizio Ricreativo per minori nel periodo estivo utilizzando gli stessi criteri di compartecipazione del cittadino al costo del servizio di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 52

Servizio di Assistenza Educativa a minori a rischio di emarginazione ed a persone disabili

1. Il servizio si rivolge a minori e disabili residenti nel Comune.
2. L'assistenza domiciliare ai minori e alla loro famiglia si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in attuazione dell'articolo 22, comma 2 – lettera c) - della legge 8 novembre 2000, n. 328.
3. Nell'ambito dell'assistenza educativa ai minori, la finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - A. favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
 - B. favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
 - C. favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo;
 - D. offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
 - E. monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.
 - F. sostenere i minori a rischio di emarginazione sociale anche in ambito scolastico.
Viene attivato su specifico progetto redatto dall'Assistente Sociale condiviso dagli esercenti la potestà genitoriale, anche avvalendosi della collaborazione delle équipes territoriali competenti, ove opportuno. Rientrano in questa tipologia di sostegno, ed hanno carattere prioritario, gli interventi educativi di "assistenza ad personam" previsti dall'art. 13 comma 3 della legge 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
4. Nell'ambito dell'assistenza educativa alle persone disabili, la finalità del servizio è volta a promuovere la piena integrazione e lo sviluppo delle principali autonomie della persona affinché sia completamente inserita sia nel nucleo familiare sia nei contesti di vita incluso quello scolastico e/o lavorativo. Viene attivato su specifico progetto redatto dall'Assistente Sociale, anche avvalendosi della collaborazione delle équipes territoriali competenti, ove previsto e/o opportuno.
5. I requisiti per l'accesso si individuano come segue:
 - A. presenza di disabilità sensoriale, fisica e/o psichica;
 - B. disagio scolastico e/o culturale;
 - C. nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio sociale tale da implicare per il minore un grave rischio di emarginazione o di deviazione sociale;
 - D. famiglie monoparentali: situazioni nelle quali si assiste alla mancanza fisica (orfani, ospedalizzazione, carcerazioni) o psicologica (disagio psichico) di uno dei genitori e nelle quali ricorrano per i minori forti condizioni di disagio educativo ed esistenziale;
 - E. minori in difficoltà scolastiche segnalati al Servizio Sociale da parte degli organi didattici competenti;

- F. provvedimenti penali a carico del minore, così come previsto dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".

Data la sua particolare natura e visto il carattere preventivo dell'intervento, volto anche ad evitare eventuali inserimenti in strutture residenziali, non è prevista alcuna contribuzione a carico del cittadino.

Art. 53
Agevolazioni per la frequenza di Servizi alla Prima Infanzia
(Nidi Famiglia, Micronidi, Nidi, Centri Prima Infanzia)

1. I Servizi alla Prima Infanzia (Nidi Famiglia, Micro Nidi, Nidi, Centri Prima Infanzia) sono servizi di supporto alla famiglia con finalità educative e di socializzazione rivolti a bambini da 0 a 3 anni. L'Amministrazione Comunale interviene direttamente a sostegno dei nuclei familiari per i quali vi sia la necessità di inserire i figli presso strutture rivolte alla prima infanzia, siano esse pubbliche o private purché regolarmente autorizzate al funzionamento dall'Azienda Sanitaria Locale nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalla Regione Lombardia.
2. La percentuale di compartecipazione del Comune alla quota massima riconosciuta è determinata tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare ed utilizzando il metodo della progressione lineare secondo la formula matematica di cui all'art. 44 comma 3. Ai fini del calcolo della compartecipazione sono definiti i seguenti parametri:
 - a) I.S.E.E. iniziale: 10.000,00 €
 - b) I.S.E.E. finale: 24.000,00 €
 - c) Quota di contribuzione massima posta a carico del Comune: € 260,00 mensili (corrispondente al contributo massimo erogabile).

La quota minima posta a carico dell'utente, come definita all'art. 25 comma 2 punto d), è variabile a seconda della struttura scelta autonomamente dal cittadino.
3. L'importo mensile massimo del contributo stabilito in 260,00 €, può essere aggiornato annualmente, con specifico atto della Giunta Comunale. Di norma, la definizione di tale importo avviene in occasione della determinazione delle tariffe comunali e preliminarmente alla predisposizione del bilancio Comunale.
4. Inoltre per i nuclei familiari al di sotto del minimo vitale, eventuali ulteriori contributi possono essere definiti dalla Giunta Comunale, sulla scorta di una valutazione complessiva predisposta dall'Assistente Sociale e su proposta motivata del Dirigente Responsabile delle Politiche Sociali.
5. Le richieste per beneficiare delle agevolazioni devono essere inoltrate entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico. E' possibile derogare a tale termine, nel caso di famiglie che abbiano trasferito la residenza a Cocquio Trevisago ad anno scolastico già iniziato. Il Dirigente Responsabile del Servizio Sociale, può comunque autorizzare, previa valutazione tecnica dell'Assistente Sociale, l'accoglimento di nuove richieste legate a gravi situazioni di disagio sociale e difficoltà economiche emerse durante l'anno scolastico (es. perdita del lavoro) compatibilmente con le risorse disponibili o reperibili a Bilancio.

Art. 54

Agevolazioni per favorire la frequenza delle scuole materne

1. E' una misura di sostegno alla frequenza scolastica di fasce di popolazione in condizioni di disagio socio-economico o a rischio d'emarginazione, valutate dall'Assistente sociale in relazione alla situazione reddituale del nucleo familiare ed alla condizione complessiva dello stesso.
2. Il Comune può concorrere al pagamento delle rette di frequenza attraverso la concessione di un contributo del valore massimo corrispondente a circa il 60% della retta praticata (pasti inclusi) e/o comunque non superiore all'importo mensile di € 110,00.

L'importo massimo mensile può essere aggiornato annualmente dalla Giunta Comunale. Di norma, la definizione di tale importo avviene in occasione della determinazione delle tariffe comunali e preliminarmente alla predisposizione del bilancio Comunale.

3. La percentuale di compartecipazione del Comune al costo della retta è determinata tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare ed utilizzando il metodo della progressione lineare secondo la formula matematica di cui all'art. 44 comma 3. Ai fini del calcolo della compartecipazione sono definiti i seguenti parametri:

- a) I.S.E.E. iniziale: 6531,00 €
- b) I.S.E.E. finale: 9.500,00 €
- c) Quota di contribuzione massima posta a carico del Comune: € 110,00 mensili (corrispondente al contributo massimo erogabile).

La quota minima posta a carico dell'utente, come definita all'art. 25 comma 2 punto d), è variabile a seconda della struttura scelta autonomamente dal cittadino.

4. Le richieste per beneficiare delle agevolazioni devono essere inoltrate entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico. E' possibile derogare a tale termine, nel caso di famiglie che abbiano trasferito la residenza a Cocquio Trevisago ad anno scolastico già iniziato. Il Dirigente Responsabile del Servizio Sociale, può comunque autorizzare, previa valutazione tecnica dell'Assistente Sociale, l'accoglimento di nuove richieste legate a gravi situazioni di disagio sociale e difficoltà economiche emerse durante l'anno scolastico (es. perdita del lavoro) compatibilmente con le risorse disponibili o reperibili a Bilancio.

Art. 55

Agevolazioni per la frequenza scolastica (mensa, trasporto)

1. Il Comune fornisce il servizio di mensa scolastica e trasporto per gli alunni frequentati le scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio Comunale.
2. Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e l'integrazione nel sistema scolastico.
3. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza ed alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
4. Le agevolazioni che il presente articolo prevede sono misure di sostegno alla frequenza scolastica rivolte ad alunni in condizioni di disagio socio-economico ed a rischio d'emarginazione che vengono attuate in conformità ad un progetto definito dall'Assistente Sociale Comunale e consistono in esenzioni o riduzioni delle tariffe della ristorazione e del trasporto scolastico.
5. La compartecipazione economica del cittadino al costo del servizio è determinata tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare ed utilizzando il metodo della progressione lineare secondo la formula matematica di cui all'art. 44 comma 3. Ai fini del calcolo della compartecipazione sono definiti i seguenti parametri:
 - a) I.S.E.E. iniziale: 6531,00 €
 - b) I.S.E.E. finale: 9.500,00 €
 - c) Quota di contribuzione massima a carico dell'utente per Servizio Mensa: definita annualmente dalla Giunta Comunale.
 - d) Quota di contribuzione massima a carico dell'utente per Servizio Trasporto: definita annualmente dalla Giunta Comunale.

Viene inoltre stabilita in € 0.00 la quota minima posta a carico dell'utente, come definita all'art. 25 comma 2 punto d) sia per il servizio mensa sia per il servizio di Trasporto scolastico.

6. Le richieste per beneficiare delle agevolazioni devono essere inoltrate entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico. E' possibile derogare a tale termine, nel caso di famiglie che abbiano trasferito la residenza a Cocquio Trevisago ad anno scolastico già iniziato. Il Dirigente Responsabile del Servizio Sociale, può comunque autorizzare, previa valutazione tecnica dell'Assistente Sociale, l'accoglimento di nuove richieste legate a gravi situazioni di disagio sociale e difficoltà economiche emerse durante l'anno scolastico (es. perdita del lavoro) compatibilmente con le risorse disponibili o reperibili a Bilancio.

Art. 56
Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici

1. I servizi integrativi scolastici ed extrascolastici contemplano le attività organizzate a favore di minori, quali il pre-scuola, il post – scuola, il dopo – scuola, corsi o attività ricreative e/o sportive.
2. Le agevolazioni che il presente articolo prevede sono misure di sostegno rivolte ad alunni in condizioni di disagio socio-economico ed a rischio d'emarginazione che vengono attuate in conformità ad un progetto definito dall'Assistente Sociale Comunale e consistono in esenzioni o riduzioni delle tariffe applicate per i servizi integrativi scolastici ed extrascolastici.
3. La compartecipazione economica del cittadino al costo del servizio è determinata tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare ed utilizzando il metodo della progressione lineare secondo la formula matematica di cui all'art. 44 comma 3. Ai fini del calcolo della compartecipazione sono definiti i seguenti parametri:
 - a) I.S.E.E. iniziale: 6531,00 €
 - b) I.S.E.E. finale: 9.500,00 €
 - c) Quota di contribuzione massima a carico dell'utente: definita annualmente dalla Giunta Comunale.

Viene inoltre stabilita in € 0.00 la quota minima posta a carico dell'utente, come definita all'art. 25 comma 2 punto d).

I servizi sono attivabili a fronte di un adeguato numero di richieste e nel rispetto dei più generali principi di efficacia, efficienza e economicità oltre che nel rispetto degli equilibri di Bilancio.

4. Le richieste per beneficiare delle agevolazioni devono essere inoltrate entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico. E' possibile derogare a tale termine, nel caso di famiglie che abbiano trasferito la residenza a Cocquio Trevisago ad anno scolastico già iniziato. Il Dirigente Responsabile del Servizio Sociale, può comunque autorizzare, previa valutazione tecnica dell'Assistente Sociale, l'accoglimento di nuove richieste legate a gravi situazioni di disagio sociale e difficoltà economiche emerse durante l'anno scolastico (es. perdita del lavoro) compatibilmente con le risorse disponibili o reperibili a Bilancio.

Art. 57
Affido Familiare

1. Come previsto dalle disposizioni legislative si ribadisce il diritto del minore a vivere e crescere nell'ambito della propria famiglia. A tale scopo il Comune s'impegna a sostenere tutti gli interventi necessari diretti a supportare la famiglia nello svolgimento del ruolo educativo ed assistenziale nell'interesse del minore.
2. Per i minori che si trovino temporaneamente privi d'idoneo ambiente familiare il Comune promuove e sostiene l'affidamento familiare, riconoscendone l'alto valore di solidarietà, di crescita civile e sociale della comunità. A titolo di riconoscimento per il servizio svolto ed a parziale rimborso delle spese sostenute, l'Amministrazione Comunale può erogare un contributo economico a famiglie che accolgano minori il cui nucleo familiare d'origine sia residente nel Comune di Cocquio Trevisago, fino ad un massimo di 260,00 € mensili per minore.
3. Il valore del contributo massimo può essere aggiornato annualmente, con specifico atto della Giunta Comunale. Di norma, la definizione di tale importo avviene in occasione della determinazione delle tariffe comunali e preliminarmente alla predisposizione del bilancio Comunale.
4. Il contributo massimo può essere aumentato del 40% se il minore è portatore di disabilità.
5. Il Comune, sussistendone quindi le condizioni, riconosce alla famiglia affidataria un contributo economico mensile forfettario in caso di:
 - A. Affidamento consensuale e/o giudiziale a parenti;
 - B. Affidamento consensuale e/o giudiziale etero familiare, differenziato in caso di tempo pieno o tempo parziale;
 - C. Affidamento familiare giudiziale etero familiare per casi di minori stranieri non accompagnati.
6. Con l'erogazione di un contributo, il Comune riconosce il diritto del minore ad una famiglia. Con il contributo s'intende altresì promuovere l'istituto dell'affido svincolandolo dalla valutazione della situazione economica della famiglia affidataria. L'erogazione del beneficio è comunque subordinata all'esame ed alla valutazione, da parte del Dirigente Responsabile delle Politiche Sociali, di uno specifico e dettagliato progetto d'intervento elaborato dall'Assistente sociale.

Art. 58
Accoglienza di minori in servizi residenziali

1. Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.
2. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali.

3. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.
4. Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:
 - a) garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
 - b) recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.
5. Il Comune gestisce in forma associata, mediante il Piano di Zona dell'Ambito Territoriale di Cittiglio, sia il Servizio di accoglienza di minori in servizi residenziali sia più in generale le situazioni critiche che interessano i minori (inclusa la gestione di incontri protetti).
6. Il presente Regolamento rimanda alle disposizioni previste dalla gestione del servizio svolto in forma associata mediante il Piano di Zona dell'Ambito Territoriale di Cittiglio con particolare riferimento ai seguenti punti:
 - A. Destinatari
 - B. Caratteristiche della permanenza in comunità
 - C. Condizioni di inserimento
 - D. Caratteristiche e obiettivi dell'inserimento in strutture residenziali

Art. 59 **Assistenza abitativa**

1. Il Comune, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, previa valutazione professionale dell'Assistente Sociale Comunale e su proposta del Dirigente Responsabile delle Politiche Sociali, assicura le seguenti forme di assistenza socio – abitativa:
 - A. Interventi economici a sostegno dell'affitto, finalizzati a contribuire alla copertura del canone di locazione in collaborazione con la Regione Lombardia.
 - B. Interventi economici a sostegno di famiglie finalizzati a contribuire a parte delle spese legate alla ricerca di un nuovo alloggio.
2. Sono destinatari degli interventi di assistenza abitativa i residenti nel Comune che si trovino in una situazione di bisogno abitativo, accertata dal Servizio Sociale.

3. Sono esclusi dagli interventi coloro i quali, occupando senza titolo alloggi ed immobili di proprietà pubblica, siano stati destinatari di provvedimento di rilascio, da parte di Comuni, negli ultimi tre anni.
4. Possono accedere agli interventi di emergenza abitativa, di cui al comma 1 lettera B) del presente articolo, i cittadini che si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - a) sfratto immediatamente esecutivo
 - b) ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica, per grave pericolo di incolumità, per inidoneità igienico – abitativa accertata;
 - c) altro provvedimento immediatamente esecutivo di rilascio dell'alloggio;
 - d) disagio abitativo attestato dal Servizio Sociale, per accertata esistenza di improcrastinabile necessità di tutela della salute psico-fisica di minori e di persone con disabilità, di persone anziane e/o non autosufficienti prive di reti familiari e parentali, di persone vittime di violenza.
5. I beneficiari degli interventi di assistenza abitativa di cui alla lettera B) del presente articolo stipulano con il Comune un apposito contratto sociale. Nel contratto sono specificati gli obblighi a carico del Comune e dei beneficiari in merito al progetto di intervento presentato alla Giunta Comunale dal Responsabile alle Politiche Sociali su proposta motivata dell'Assistente Sociale Comunale.
6. I progetti riguardanti interventi di assistenza abitativa, possono prevedere accordi e collaborazioni innovativi anche con soggetti del terzo settore (es. Caritas, associazioni di volontariato ecc.).
7. Per gli interventi di cui al comma 1 lettera A) del presente articolo, i criteri di accesso sono determinati in base alla regolamentazione Regionale in materia. Il contributo Comunale, a titolo di cofinanziamento, per l'Assistenza Abitativa viene annualmente definito dalla Giunta Comunale tenendo conto delle indicazioni della Regione Lombardia.
8. Le persone ed i nuclei familiari che vengono a trovarsi in una delle situazioni di emergenza/urgenza abitativa possono presentare istanza di intervento secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
9. Qualora le richieste di interventi di assistenza abitativa eccedano le disponibilità economiche definite nel Bilancio Comunale, premesso l'accesso agevolato per le famiglie con minori e/o con portatori di disabilità, è altresì prevista la stesura di una lista di attesa secondo ulteriori criteri di priorità che dovranno essere adeguatamente pubblicizzati mediante appositi bandi unitamente all'attribuzione dei relativi punteggi. In caso di parità nei punteggi viene considerata la data di presentazione della domanda.
10. I contributi Comunali specificatamente istituiti per l'Assistenza Abitativa di cui al presente articolo non potranno essere superiori a € 4000,00 annui per ciascun intervento. I contributi sono erogabili esclusivamente a cittadini che rientrino nelle seguenti condizioni:
 - a) Interventi di cui al comma 1 punto A del presente articolo: valori ISEE definiti annualmente da specifica normativa Regionale;
 - b) Interventi di cui al comma 1 punto B del presente articolo: valori ISEE inferiori al minimo vitale così come definito ai sensi del comma 2 dell'Art. 39 del presente Regolamento.

L'importo massimo del contributo è definito annualmente con specifico atto della Giunta Comunale. Di norma, la definizione di tale importo avviene in occasione della determinazione delle tariffe comunali e preliminarmente alla predisposizione del bilancio Comunale.

Art. 60

Inserimento lavorativo tramite tirocinio o borsa lavoro

1. Per inserimento lavorativo in ambiente protetto s'intende il collocamento al lavoro presso una cooperativa sociale o altro ambiente protetto di persona con fragilità, seguita dal Servizio Sociale del Comune o, sulla base di un progetto realizzato da un servizio specialistico territoriale, in accordo con l'Assistente Sociale del Comune e con spesa parzialmente a carico del Comune stesso.
2. Lo scopo dell'inserimento è di promuovere l'integrazione sociale di persone a rischio d'emarginazione o svantaggiate in quanto l'esperienza lavorativa consente:
 - A. di utilizzare capacità produttive che, anche se parziali, altrimenti andrebbero totalmente sprecate;
 - B. l'autorealizzazione e valorizzazione delle proprie capacità, favorendo lo sviluppo e la dignità sociale della persona.
 - C. di prevenire, limitandole, situazioni d'abbandono, devianza, disagio, ecc. Il tirocinio lavorativo o la borsa lavoro si realizzano quando le capacità lavorative residue della persona non siano sufficienti ad effettuare un vantaggioso inserimento lavorativo. L'inserimento e il tirocinio lavorativo in ambiente protetto è destinato, a titolo esemplificativo, a persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, ex degenti in Istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico e tossicodipendenti, alcolisti, ex detenuti, persone che vivono situazioni di fragilità sociale che siano seguite dal Servizio Sociale del Comune.
3. Il Servizio Sociale del Comune individua i soggetti che abbiano necessità di essere aiutati ad inserirsi in un contesto lavorativo ed elabora un progetto in collaborazione con il Servizio Specialistico territoriale di riferimento.
4. Sulla base del progetto che individua la cooperativa sociale o altro ambiente protetto per l'inserimento occupazionale delle persone con fragilità sociali, stipula apposita convenzione per l'avvio di tirocinio lavorativo o borsa lavoro.

Il Responsabile del settore Politiche Sociali, vista la valutazione tecnica dell'Assistente Sociale, in relazione alle disponibilità finanziarie, determina in modo proporzionale all'impegno lavorativo il valore del contributo erogabile fino ad un massimo di 300,00 € mensili. L'importo massimo del contributo può essere aggiornato annualmente con specifico atto della Giunta Comunale. Di norma, la definizione di tale importo avviene in occasione della determinazione delle tariffe comunali e preliminarmente alla predisposizione del bilancio Comunale.
5. L'Amministrazione Comunale s'impegna a garantire la copertura assicurativa INAIL e per la responsabilità civile contro terzi.

Art. 61

Promozione del coordinamento con il Terzo settore

1. L'Amministrazione Comunale promuove forme di collaborazione e coordinamento con il Terzo settore. Come prima forma di coordinamento è istituito il "Tavolo tecnico Comunale" al quale partecipano gli attori presenti sul territorio che operano in ambito sociale.
2. La principale finalità del tavolo tecnico è quella di attivare progetti integrati di aiuto a favore di famiglie e persone bisognose utilizzando efficacemente ed equamente le risorse disponibili.
3. L'Amministrazione Comunale può inoltre promuovere ed attivare anche altre forme di collaborazione innovative, nel rispetto della normativa vigente.
4. L'erogazione di contributi e/o benefici economici al Terzo settore, è subordinata alla partecipazione attiva al "Tavolo Tecnico Comunale".

Art. 62

Buoni Sociali per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità

1. L'Amministrazione Comunale può istituire mediante delibera della Giunta, un servizio di erogazione di buoni sociali per l'acquisto di generi alimentari. A tale scopo il Comune può predisporre, nel quadro di un Bando di manifestazione di interesse, uno schema di convenzione destinato a soggetti del Terzo Settore (Caritas, Banco Alimentare ecc.) volto a gestire iniziative di solidarietà rivolte a famiglie o singoli che versano in situazione di difficoltà economica o disagio sociale. Le iniziative di solidarietà consistono prevalentemente in donazioni di generi alimentari di prima necessità.
2. I buoni sociali potranno essere richiesti dai cittadini inoltrando domanda al Servizio Sociale Comunale con apposita modulistica, corredata dall'attestazione dell'Assistente Sociale Comunale. Tale attestazione deve dimostrare l'effettivo stato di bisogno della famiglia e/o del singolo e la mancanza di un adeguata rete di aiuto parentale. I richiedenti il beneficio, per essere ammessi, dovranno avere un reddito ISEE non superiore al minimo vitale.
3. L'Amministrazione Comunale intendendo promuovere attivamente una cultura solidale a favore di famiglie e singoli che vivono in situazione di disagio economico e sociale, al fine di valorizzare e riconoscere l'impegno sociale e solidale degli esercizi commerciali aderenti alle iniziative di raccolta dei generi alimentari promossi dal Comune in collaborazione con enti del terzo settore (Caritas, Banco alimentare ecc.), realizzerà una "vetrofanìa" da esporre all'ingresso di ciascun esercizio commerciale.

Art. 63

Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale

- 1.** Il Servizio Sociale professionale è svolto all'interno del Comune da un Assistente Sociale iscritta all'Ordine Professionale, la quale è responsabile della redazione dei progetti di intervento che consentono l'accesso alle prestazioni, servizi ed interventi non destinati alla generalità dei cittadini.
- 2.** Il segretariato sociale è il momento di accesso e di prima accoglienza del cittadino che si presenta al Servizio Sociale. Si tratta di un intervento finalizzato a raccogliere ed a fornire le prime informazione su:
 - A.** Servizi e risorse del territorio
 - B.** Risposte del territorio a bisogni e problemi
 - C.** Modalità e procedure di accesso ai servizi
- 3.** Il suddetto servizio può essere svolto anche da altro operatore in accordo con l'Assistente Sociale e/o su disposizione del Responsabile del Settore Politiche Sociali.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 64

Assistenza in casi particolari e/o contributi straordinari in deroga alle disposizioni del presente Regolamento

1. Quando l'assistenza economica, riconducibile all'art. 39 e seguenti (fino all'art. 43), riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla base di una valutazione contingente del bisogno e quindi della necessità dell'intervento assistenziale formulata dall'Assistente Sociale. In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici di cui al presente Regolamento.
2. In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.
3. In deroga alle disposizioni del presente Regolamento, nel rispetto delle normative legislative vigenti e dei principi di trasparenza ed equità, la Giunta Comunale ha comunque la facoltà di erogare sussidi, offrire prestazioni o attivare interventi per bisogni straordinari, atipici o non prevedibili, (es. funerali per persone indigenti ecc.) sulla base di una dettagliata e motivata relazione dell'Assistente Sociale.

Art. 65

Interventi umanitari per immigrati

1. Gli interventi umanitari per immigrati sono disciplinati dalle vigenti normative di legge. Ad essi l'Amministrazione Comunale può affiancarne altri, nella propria autonomia, tesi a favorire l'integrazione sociale e culturale, anche attraverso l'istituzione e l'organizzazione di corsi di formazione per la lingua e per l'occupazione.

Art. 66

Volontariato

1. Il Comune promuove e favorisce forme attive di solidarietà sociale e di volontaria partecipazione dei cittadini, quali espressione spontanea e consapevole della collettività locale alla realizzazione degli interventi di assistenza sociale. Per attività di volontariato si intendono gli interventi assistenziali resi da organizzazioni o da singoli cittadini in possesso di adeguati requisiti, fondati su prestazioni spontanee e gratuite. Con le Associazioni di volontariato l'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni al fine di favorire servizi in campo sociale.

Art. 67
Registro del volontariato

1. Il Comune ha istituito un registro del volontariato. L'iscrizione a tale registro è disposta previa verifica che le attività del richiedente siano in armonia con la normativa del presente Regolamento e secondo le norme stabilite dallo specifico regolamento.

Art. 68
Clausola di salvaguardia

1. Con riferimento ai contributi economici di cui i cittadini residenti possono beneficiare, ai sensi degli articoli 41,42 e 59 del presente Regolamento, l'importo annuo complessivo cumulato ed erogabile dal Comune per ciascun intervento sociale non può superare la soglia di € 4.500,00. La soglia massima dei contributi economici viene definita annualmente con specifico atto della Giunta Comunale. Di norma, la definizione di tale soglia avviene in occasione della determinazione delle tariffe comunali e preliminarmente alla predisposizione del bilancio Comunale.

Art. 69
Regolamentazione di altri servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non attualmente previsti dal presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale, fatta salva la possibilità di intervenire tempestivamente a favore delle persone più bisognose anche con eventuale atti in deroga al presente Regolamento, si impegna ad un puntuale e costante aggiornamento delle norme regolamentari in modo da poter rispondere efficacemente ed in modo trasparente ai bisogni sociali emergenti. Nel caso di eventuali carenze normative, in via transitoria e prioritaria è comunque da privilegiarsi, ove possibile, il riferimento a criteri già individuati per servizi e/o interventi simili per tipologia.